



Pavullo nel Frignano, li 27.09.2021.



ORDINANZA N. 54

OGGETTO: VIA GIARDINI NORD (TRATTA URBANA DELLA SS 12). INTERDIZIONE AL TRANSITO PEDONALE NEL TRATTO DAL CIVICO 105/A ALL'INCROCIO CON VIA SAVONAROLA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che in loc. Chioggiola di S. Antonio è presente un cantiere per la realizzazione delle opere relative al ciclopedonale in direzione nord in Loc. Chioggiola di S. Antonio su terreno identificato in Catasto al Foglio 39 Mappali 111,74 e 70 nell'ambito del Progetto Unitario Convenzionato di cui alla convenzione sottoscritta in data 15.05.2017 Rep. 25932 a ministero Notaio Figurelli;
- che a causa del protrarsi del cantiere per il fermo delle lavorazioni per cause non imputabili al Comune di Pavullo n/F. permane una situazione di potenziale pericolo per il transito dei pedoni in quanto è stata soppressa la banchina stradale nel tratto fra il n. civico 105/A e l'incrocio con Via Savonarola;
- **Ritenuto** pertanto di dover istituire il divieto di transito pedonale in tale tratto stradale sul lato interessato dal cantiere, con decorrenza dalla apposizione della relativa segnaletica e fino alla ultimazione dei lavori;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Avute presenti le competenze dei Comuni sulle Strade Statali e Provinciali all'interno dei Centri abitati, ai sensi del CdS;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Il divieto di transito dei pedoni sul lato prospiciente il cantiere per la realizzazione delle opere relative al ciclopedonale in direzione nord in Loc. Chioggiola di S. Antonio su terreno identificato in Catasto al Foglio 39 Mappali 111,74 e 70 nel tratto compreso fra il n. civico 105/A e l'incrocio con Via Savonarola.

Di indicare l'efficacia della presente dalla data di apposizione della relativa segnaletica conforme al CdS e fino a quando non venga reso agibile il percorso ciclo-pedonale in corso di costruzione di che trattasi.

Demanda

- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità;

- Al Servizio LL.PP. l'apposizione della segnaletica consequenziale alla presente.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notificati: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco, compreso i preavvisi di chiusura ad inizio e fine strada;

Avverte altresì

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

